



***Centro Clinico Diagnostico
G.B. MORGAGNI s.r.l.***

Casa di Cura Polispecialistica - Catania
Casa di Cura Centro Cuore Morgagni - Pedara
Casa di Cura Di Stefano Velona - Catania
Morgagni Check Point - San Gregorio di Catania

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

(Ultimo aggiornamento del
Consiglio di Amministrazione
in data 13 maggio 2020)

Sede Legale: VIA DEL BOSCO, 105 CATANIA (CT)
Iscritta al Registro Imprese di Catania
C.F. e numero iscrizione: 00248620874
Partita IVA: 00248620874
Iscritta al R.E.A. di Catania n. 94923
Capitale Sociale sottoscritto € 206.400 e interamente versato

INDICE

Premessa

*Struttura organizzativa e operativa del Centro Clinico e Diagnostico
G. B. Morgagni s.r.l.*

PARTE PRIMA

IL D.LGS. N. 231/2001: PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

1. AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
2. REATI "PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
3. APPARATO SANZIONATORIO
4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI DI ESSO AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
5. NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI TIPICI
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE: IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO

PARTE SECONDA

CAPO I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

1. FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO. DISLOCAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE AZIENDALI.
2. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

CAPO II

ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. ADOZIONE DEL MODELLO
2. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

CAPO III

PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

PREMESSA TEORIA E OPERATIVA.

1. RIPARTIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN RAGIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE SULLA BASE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO A.I.O.P.
2. PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE

PROCEDURE COMPORTAMENTALI

3. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 D.LGS. 231/2001
4. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001
5. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001
6. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001
7. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 E DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 (L. N. 157 DEL 2019)
8. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001
9. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUATER I D.LGS. 231/2001
10. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001
11. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 BIS E TER T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 187 QUINQUIES T.U.F.
12. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001
13. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001
14. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. N. 146 DEL 2006
15. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 (L. N. 99 DEL 2009)
16. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001 (L. N. 116 DEL 2009)
17. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 (L. N. 94 DEL 2009)
18. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 (L. N. 94 DEL 2009)

CAPO IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
3. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO VIGILANZA
4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA
7. WHISTLEBLOWING

CAPO V
SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO
 - 3.1. AMBITO APPLICATIVO
 - 3.2. LE VIOLAZIONI
 - 3.3. LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
 - 3.4. LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE
STRUTTURATI IN ORGANICO
4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO
 - 4.1. LE SANZIONI
5. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

PREMESSA

Struttura organizzativa ed operativa del Centro Clinico e Diagnostico G. B. Morgagni s.r.l.

Il Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni, fondato a Catania nel 1972, opera su tre Presidi:

- Presidio Polispecialistico, con sede a Catania, via del Bosco n. 105;
- Presidio destinato a Cardiologia e Cardiochirurgia, con sede nell'area metropolitana di Catania, comune di Pedara, via della Resistenza.
- Casa di cura Di Stefano Velona, con sede in Catania, Via S. Euplio (Piazza Roma)

La Società persegue, inoltre, finalità scientifica-medica attraverso la Fondazione Mediterranea G.B. Morgagni per lo sviluppo delle Tecnologie in Medicina e Chirurgia.

L'assetto organizzativo è stato definito, nel 2010, quando, con atto di fusione per incorporazione, le due strutture societarie (I.S.C.A.S.-Morgagni nord s.r.l. e C.CD. G.B. Morgagni s.r.l.) sono state unificate sotto un'unica ragione sociale. Più di recente, nel 2019, si è aggiunta l'acquisizione della Casa di Cura Di Stefano Velona, il cui accreditamento, con le relative autorizzazioni sanitarie, è stato trasferito alla Morgagni s.r.l. giusta D.D.G. n. 1826 del 19.09.2019 dell'Assessorato Regionale della Salute.

In questo modo, è operante una Società denominata Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l, qualificata Grande Impresa, che gestisce tre Presidi (il quarto, **Morgagni Check Point - San Gregorio di Catania**, che ospiterà un centro ambulatoriale e di riabilitazione funzionale con piscine e n. 3 posti letto di Day Hospital - Riabilitazione, è, allo stato, ancora in corso di allestimento), con unico accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, dotati di complessivi **n. 266 posti letto**, così ripartiti:

- **Presidio di Catania, 142 posti letto:**

Attività di ricovero e cura per le specialità di Chirurgia Generale, Litotripsia intra ed extracorporea con emodialisi, Neurochirurgia, Terapia Intensiva Multidisciplinare, Cardiologia con UTIC, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Plastica, Oncologia, Oculistica, Ortopedia, Riabilitazione e Lungodegenza e Servizi Diagnostici adeguati alla complessità delle patologie trattate.

Attività di Diagnostica per Immagini e Poliambulatorio per specialità Mediche e Chirurgiche.

Attività Ambulatoriale accreditata con Budget: Radiologia, Cardiologia, Laboratorio Analisi, Pneumologia, Chirurgia generale.

- **Presidio di Pedara, 75 posti letto:**

Attività di ricovero e cura per le specialità di Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia con Emodinamica, Riabilitazione Cardiologica, Terapia Intensiva ed UTIC, e Servizi Diagnostici adeguati alla complessità delle patologie trattate.

Attività ambulatoriale Cardiologica.

- **Presidio Di Stefano Velona, 46 posti letto:**

attualmente la struttura opera come Centro oculistico.

Il Centro Clinico G.B. Morgagni è associato all'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), della quale recepisce il Fac-simile di Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché il Codice Etico Aziendale (valutato dal Consiglio Nazionale A.I.O.P. del 28.9.2010), giusta deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 20.12.2012.

È associato, altresì, a CONFINDUSTRIA Catania, Sezione Sanità.

PARTE PRIMA

IL D.LGS. N. 231/2001:

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

1. Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto legislativo n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli Enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5, comma 1, lett. a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5, comma 1, lett. a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, comma 1, lett. b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; essa è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni gravemente afflittive.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" (cd. criterio di imputazione oggettiva; art. 5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili a una sorta di *colpa di organizzazione*. Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l'uno attraverso una verifica *ex ante* e l'altro mediante una valutazione *ex post*.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato.

L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il Decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7).

Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art. 6).

In tal caso, si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà l'Ente dimostrare ("l'ente non risponde se prova che ...") di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

2. Reati "presupposto" della responsabilità dell'Ente.

Nella formulazione iniziale, il Decreto (artt. 24-25) prevedeva quali reati "presupposto" della responsabilità dell'Ente le seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Successivamente, il novero dei reati "presupposto" è stato progressivamente ampliato.

- La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha integrato, con l'art. 25-*bis*, le fattispecie dei reati nel modo seguente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

- Nell'ambito della più vasta riforma del diritto societario, l'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-*ter*,

che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla l. n. 262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

- L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d.lgs. n. 231 l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché di quelli "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

- Con la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, è stato inserito nel d.lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quinquies*, con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d.lgs. 231 l'art. 25-*sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

- Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 *quater* I, il quale ha previsto la responsabilità dell'ente per l'ipotesi di cui all'art. 583-*bis* del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

- La legge 16 marzo 2006, n. 146, ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei reati "presupposto" sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della "transnazionalità" (come definita dall'art. 3), aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati: artt. 416 (*Associazione per delinquere*), 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*), 377-*bis* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), art. 378 (*Favoreggiamento personale*) del codice penale; art. 291-*quater* del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Diposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

- La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-*septies* (modificato successivamente dall'art. 300 del d.lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

- Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231, ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25-*octies* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'Ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (*Ricettazione*);
- 648-*bis* c.p. (*Riciclaggio*);
- 648-*ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

- La legge 18 marzo 2008, n. 48, ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 24-*bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491-*bis* del codice penale:

- art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
- art. 477 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- art. 478 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*);
- art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
- art. 480 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*);
- art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*);
- art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*);
- art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*);
- art. 485 c.p. (*Falsità in scrittura privata*);
- art. 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*);
- art. 487 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*);
- art. 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*);

- art. 489 (*Uso di atto falso*);
- art. 490 (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*).

La medesima legge ha esteso la responsabilità dell'Ente anche ad alcune ipotesi di reati informatici contenuti nel codice penale. In particolare:

- art. 615-ter c.p. (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*);
- art. 615-quater c.p. (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*);
- art. 615-quinquies c.p. (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*);
- art. 617-quater c.p. (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*);
- art. 617-quinquies c.p. (*Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*);
- art. 635 bis c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*);
- art. 635-ter c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*);
- art. 635-quater c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*);
- art. 635-quinquies c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*);
- art. 640-quinquies c.p. (*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*).

- Nell'anno 2009, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al d.lgs. n. 231/2001: con la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha inserito l'articolo 24-ter, nel quale sono stati sanzionati nuovi reati "presupposto" in tema di criminalità organizzata (per es., associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, etc.); la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l'articolo 25-novies, estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti a tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e alla lotta alla contraffazione (per es., alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi); la legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto l'articolo 25-decies, annoverando tra le fattispecie rilevanti, ai sensi del Decreto 231, il delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e, più di recente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha innovato sulle modalità di pubblicazione della sentenza di condanna.

- Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto l'art. 25-undecies, riguardante i reati ambientali; in relazione all'attività della Società, nel presente modello sono stati presi in considerazione i reati di cui alla normativa richiamata dall'articolo in argomento, e pertanto:

- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
 - art. 137, comma 11, relativo alle sanzioni penali previste per chiunque non osservi i divieti di scarico dei reflui previsti dagli artt. 103 e 104;
 - art. 256, comma 6, relativo al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
 - art. 257, comma 1, relativo all'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali;

- art. 258, commi 1 e 2, relativi all'obbligo di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il carico e scarico dei rifiuti speciali;

- art. 261, comma 1, relativo alla gestione degli imballaggi da parte degli utilizzatori

- D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, art. 39, relativo all'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), così come modificato dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

- Nell'anno 2012, l'art. 2 del D.lgs. 16.07.2012, n. 109, ha introdotto l'art. 25-*duodecies* (del D.lgs. 231/01), il quale dispone in merito a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

- La legge 22.5.2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n. 122 del 28.5.2015), ha modificato in maniera significativa il D.lgs. n. 152/06 e ha introdotto all'interno del codice penale un corposo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis*, intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è considerata "presupposto" ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001, con data di entrata in vigore il 29.5.2015.

- La legge 27.5.2015, n. 69, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (in G.U. n. 124 del 30.5.2015), all'art. 12 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati societari, con modifica e integrazione dell'art. 25-*ter* del D.lgs. n. 231/2001, con data di entrata in vigore 14.6.2015.

Le novità sul reato "presupposto" riguardano:

- diversa qualificazione del reato: la condotta qualificante il reato è, oggi, la consapevole esposizione, per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;

- la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stata elevata rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;

- introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote;

- introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

- La legge n. 161/2017 ha modificato parzialmente l'art. 24 del D.lgs. n. 231/2001, in relazione ai seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-*ter* c.p.)

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

- I D.lgs. n. 7 e n. 8 del 2016 hanno modificato ulteriormente la legge n. 48/2018, che aveva ampliato il novero delle ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491-*bis* del codice penale:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).

- Il D.lgs. n. 23/2017 ha modificato la l. n. 69/2015 (“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”). Le novità sul reato presupposto riguardano:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017].

- La legge n. 3/2018 ha modificato sostanzialmente l'art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001, in materia di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla l. n. 123/2007; modificato l. n. 3/2018]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

- Il D.lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 206 del D.lgs. n. 152/2006 in materia di reati ambientali, sostituendolo con l'art. 452-*quaterdecies* c.p. (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).

- Il D.lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis, della l. n. 654/1975, sostituendolo con l'art. 604-*bis* c.p., in materia di "Razzismo e xenofobia":

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-*bis* della legge n. 654/1975) - articolo abrogato dal D.lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-*bis* c.p.;
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis*).

- La legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", oltre a introdurre misure incidenti sul sistema penalistico, apporta anche importanti modifiche al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, e in particolare le seguenti:

(i) ampliamento del novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione del "reato di traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346-*bis* c.p. A tale riguardo, si segnala che la nuova legge ha modificato il reato in questione facendo confluire al suo interno le condotte previste dal reato di millantato credito ex art. 346 c.p., contestualmente abrogato;

(ii) inasprimento delle sanzioni interdittive applicabili in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità. Per effetto di tale modifica, la durata di tali sanzioni, originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno, non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette, se il reato è commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è commesso da un sottoposto;

(iii) introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. La nuova legge prevede una riduzione della sanzione per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni qualora, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato, tra l'altro, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

(iv) modifica della durata delle misure cautelari, le quali non possono ora superare la durata di un anno, se applicate prima della sentenza di primo grado; o di un anno e quattro mesi, se applicate dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Tra le ulteriori significative modifiche introdotte dalla legge n. 3/2019 si segnalano anche:

(i) la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

(ii) l'innalzamento delle pene minime e massime per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

(iii) l'ampliamento dei casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'inasprimento delle pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

(iv) l'introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili.

- La legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, è intervenuta in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, introducendo, tra i reati presupposto di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, anche i reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*), di seguito indicati:

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- 3) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 4) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Inoltre, la citata legge di conversione ha introdotto, in caso di profitto di rilevante entità conseguito dall'Ente in seguito alla commissione dei suddetti reati, l'aumento di un terzo della relativa sanzione pecuniaria.

In caso di commissione dei detti reati, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n. 124/2019, trovano applicazioni le seguenti sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, lett. c, d, e, del d.lgs. 231/2001, vale a dire:

- a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Apparato sanzionatorio.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è articolato.

Si prevedono, infatti: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria assolve la funzione di pena principale, mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie.

Per quanto riguarda la confisca, va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, e non superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 a un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'Ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima, si considera la entità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda, si determina

l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: *a)* l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero, se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi); *b)* ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'Ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'Ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: contenuti ed effetti di esso ai fini dell'esonero della responsabilità.

In base all'art. 6 del Decreto 231, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello Organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel decreto (art. 6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 dispone che "nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza", specificandosi che, "in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha

adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

In particolare, al terzo comma, si stabilisce che “il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”. Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte, “una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività” e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25-septies* (“*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”) che “il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

5. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza: caratteri tipici.

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001, l'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto stesso prescrive l'istituzione di un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d.lgs. n. 231 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti), ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato,

demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto 231, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo e una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

Al fine di realizzare i compiti attribuiti, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento del suddetto organismo.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo si avvale dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, seguendo appositi protocolli, elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di *audit*.

A seguito dell'attività delle funzioni responsabili indicate nel Modello, l'Organismo di Vigilanza analizza il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati devono essere segnalati ai responsabili delle funzioni aziendali interessate, al fine di rendere più efficienti ed efficaci l'applicazione delle regole. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di chiedere ai suddetti responsabili aziendali di inserire nei propri protocolli verifiche specifiche volte, in particolare per le Aree a Rischio, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo ha accesso, tramite le funzioni aziendali, senza preventiva autorizzazione, a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal modello in ragione e in proporzione delle necessità riscontrate. In caso di necessità eccedenti, il C.d.A. porrà a disposizione dell'Organismo gli importi necessari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi è rimessa al regolamento interno dell'organismo.

Almeno due volte all'anno, l'Organismo predispone un rapporto scritto per l'organo amministrativo e per il Collegio sindacale sull'attività svolta. Il suddetto Organismo, inoltre, effettua un rapporto scritto anche nelle ipotesi in cui ritiene necessario un adeguamento del sistema di controllo o, a sua discrezione, nei casi in cui lo ritiene opportuno. Lo stesso Organismo, comunque, aggiorna costantemente anche oralmente i vertici aziendali sulla attività compiuta e da compiersi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi societari e dei collaboratori esterni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Valgano, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti e gli organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati contemplati dal suddetto decreto, nonché le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel Modello;
- i collaboratori esterni sono tenuti a effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- le segnalazioni devono essere fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente all'Organismo stesso. In caso di mancata canalizzazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte del superiore gerarchico o, comunque, nei casi in cui il dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione può essere fatta direttamente dal dipendente all'Organismo di Vigilanza;
- i collaboratori esterni, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- in caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza, verificando quanto esse appaiano dettagliate e verosimili;
- la società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra richiamate, gli organi societari, i dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i collaboratori esterni devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal decreto in oggetto qualora tali indagini coinvolgano la società, suoi dipendenti od organi societari;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; infine, tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti

non conformi alle regole di condotta elaborate dall'azienda e contenuti nel Modello e nel Codice Etico possono effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza, utilizzando i contatti comunicati dallo stesso Organismo e indicati sul sito internet dell'azienda.

I soggetti individuati quali competenti funzionari responsabili in relazione alle aree a rischio individuate nel Modello devono indirizzare una reportistica a cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni fornite all'Organismo mirano a consentire di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, a imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

L'organismo di vigilanza è tenuto a monitorare le informazioni ricevute che, a sua discrezione, ritiene rilevanti ai fini dell'attuazione del modello e a un suo eventuale adeguamento.

È necessario sottolineare che l'obbligo di informare l'Organismo di eventuali comportamenti contrari al Modello Organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

Tali norme stabiliscono che:

1. il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
2. deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104 cod. civ.);
3. il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio" (art. 2105 cod. civ.).

Pertanto, tale obbligo di informazione, oltre a essere espressamente previsto nel modello in oggetto, costituisce un dovere del prestatore di lavoro esplicitamente previsto dalla legge.

L'Organismo di vigilanza, oltre a effettuare il controllo periodico sull'attuazione del modello, consistente nella verifica della corrispondenza tra i protocolli astratti e le condotte poste in essere in concreto nell'esercizio dell'attività d'impresa, compie controlli a campione volti a individuare l'effettiva capacità del Modello a prevenire i reati risultati, a seguito di mappatura, a rischio di commissione.

A tal fine, il suddetto Organismo periodicamente acquisisce la documentazione che ritiene necessaria nelle aree di volta in volta analizzate; interloquisce con i vertici aziendali e con i dipendenti in relazione all'attività compiuta e da compiersi. L'esito di tale attività di verifica e controllo comporta la redazione di un Report scritto da destinarsi ai vertici aziendali con cadenza semestrale relativo all'effettività del Modello, alla sua efficacia e all'eventuale necessità di implementazione di esso.

A loro volta, i vertici aziendali sono tenuti a riferire all'Organismo eventuali mutamenti nell'assetto organizzativo e ogni altra informazione rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) ha istituito in Italia il c.d. *Whistleblowing*, ossia la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o nelle aziende private da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro.

La Società si è adeguata a questa importante innovazione, attuandola al proprio interno e rendendola accessibile anche mediante l’accesso al proprio Sito internet.

L’applicazione – raggiungibile tramite l’indirizzo Internet della Società Morgagni <http://odv.policlinicomorgagni.it> – è rivolta a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle imprese fornitrici che intendono segnalare illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L’applicazione garantisce la tutela assoluta della riservatezza dell’identità personale del segnalante. Infatti, la segnalazione è inviata esclusivamente all’Organismo di Vigilanza, al quale spetta il compito di promuovere tutte le attività e le verifiche rientranti nella sua sfera di competenza. All’esito dell’inoltro della segnalazione, è rilasciato dal sistema un codice utile per i successivi accessi e con il quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria. Se indispensabile, l’Organismo di Vigilanza, con l’adozione delle necessarie cautele, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione. Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, l’Organismo può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: ufficio interno che si occupa dei procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti.

Il comma 2-*bis* dell’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 (introdotto dall’art. 2 della legge n. 179 del 2017), relativo ai requisiti dei Modelli di organizzazione e gestione dell’Ente, in particolare, prevede:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) - apicali e subordinati - di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È prevista dalla stessa legge la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile.

È onere del datore di lavoro dimostrare che l'eventuale adozione di tali misure sia estranea alla segnalazione mossa dal dipendente.

6. Il sistema disciplinare: il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia a quelli sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità della sanzione disciplinare è, infatti, essenzialmente quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi, il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Requisito fondamentale delle sanzioni è il loro carattere di proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, che dovrà essere valutata in conformità a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ai fini dell'ottemperanza al D.lgs. n. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni in esso contenute, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di destinatari.

Misure nei confronti dell'organo amministrativo.

La Società valuta con rigore le infrazioni al Modello, poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e che ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale, sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza, presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza prenderà gli opportuni provvedimenti, tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite agli amministratori.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie nelle sedi giurisdizionali competenti.

Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei destinatari, le quali verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della gravità della condotta ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate verrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza.

Misure e sanzioni nei confronti di soggetti aventi rapporti contrattuali con la società.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/2001.

PARTE SECONDA

CAPO I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

1. Finalità perseguite con l'adozione del Modello. Dislocazione dei poteri e sistema delle deleghe aziendali.

La Società è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, la Società ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e a integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello 231 possa costituire anche un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di C.C.D. G.B. MORGAGNI s.r.l., nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della Società.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello Organizzativo e di controllo, la Società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a maggior rischio", ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto 231 di un Presidio che svolge attività sanitaria di ricovero e cura.

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale e dell'attività svolta dalla Società in campo sanitario (in regime di accreditamento istituzionale col SSN) sono stati considerati rilevanti e, quindi, esaminati nel Modello adottato, gli illeciti che sono oggetto della

disciplina che segue: e ciò, a seguito della mappatura delle aree aziendali che possono far ipotizzare, in via astratta, una certa quale rilevanza del rischio di commissione di reati.

L'azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- attribuzione di responsabilità;
- contenuti delle singole posizioni funzionali.

Essa, definendo compiti e responsabilità e adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;
- responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
 - tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

Il sistema delle deleghe costituisce parte integrante e sostanziale del "Modello 231 aziendale".

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati e i relativi cambiamenti;
- la verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega corrispondono altrettante mansioni e responsabilità come delineate nell'Organigramma della società, più avanti riportato.

In particolare, il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- ogni destinatario del Modello 231, il quale, per conto dell'azienda, intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura;
- tutti coloro (ivi compresi i dipendenti e gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri relativi.

In linea di principio, il sistema delle deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di relazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati è indispensabile che il sistema di delega risponda i seguenti requisiti essenziali:

- le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico:



- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato risponde gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato può disporre di eventuali poteri di spesa, adeguati alle funzioni conferitegli;
- presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'attribuzione dei poteri, con i relativi obblighi e responsabilità, deve essere accettata dai delegati ed è formalizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'accettazione della delega e della procura comporta la condivisione del "Modello 231", delle norme del Codice Etico e delle Procedure operative interne del Sistema Qualità.

In base al vigente statuto societario, la rappresentanza legale della Società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato (cfr. delibera del C.d.A. del 24.10.2016).

Organigramma aziendale



2. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", la Società ha tenuto conto nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del D.lgs. n. 231 del 2001;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- c) delle indicazioni contenute nel Codice di comportamento A.I.O.P., approvato dal Ministero della Giustizia in data 2.11.2004, e successive modifiche e integrazioni.

La Società, ai fini di quanto previsto nel Decreto 231, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili", ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

CAPO II ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Adozione del Modello.

Conformemente al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto n. 231/2001, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, esso è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci della Società Centro Clinico e Diagnostico G.B. MORGAGNI s.r.l., in data 20.12.2011.

Il Modello viene periodicamente aggiornato.

L'originale del Modello, nella sua stesura vigente, è depositato presso la sede della società, in Catania, Via del Bosco n. 105.

Il Modello è notificato a mani ai responsabili dei diversi uffici e Presidi della Società (di Catania, di Pedara, nonché presso la Casa di cura Di Stefano Velona).

Il Responsabile Affari Generali, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, si fa carico di indire riunioni illustrative del Modello 231 nei diversi ambiti dei servizi aziendali.

2. Modalità di diffusione del Modello.

Al Modello è garantita la massima diffusione e pubblicità anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito *internet* della Società, con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della Società.

3. Formazione del personale.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dal Responsabile Affari Generali, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i neo-assunti:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati-presupposto); *e-mail* di aggiornamento;

- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati-presupposto); *e-mail* di aggiornamento;

- Collaboratori esterni e fornitori: informativa relativamente all'esistenza del "Modello 231".

Sarà poi garantita a tutti i dipendenti:

- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

CAPO III
PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

PREMESSA TEORIA E OPERATIVA.

Le procedure qui di seguito riportate hanno la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine della prevenzione, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, della commissione dei reati rilevanti e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, quanto segue ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Il Consiglio di Amministrazione, nel definire il presente documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo, vengono disciplinati i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale. Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali attualmente in vigore.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello 231 e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
 - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del **Sistema disciplinare**, contestualmente qui previsto e disciplinato.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi sociali, ai collaboratori esterni e ai partner.

È, in ogni caso, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Perché sorga una responsabilità dell'ente, oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001, al fine della sussistenza di una responsabilità amministrativa dipendente da reato, è necessario che il "soggetto apicale" o "il sottoposto all'altrui direzione" pongano in essere

un reato previsto dal menzionato decreto legislativo e dalle successive modificazioni. Infatti, le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente individuate dal legislatore come presupposto per la sussistenza in capo all'Ente di tale responsabilità, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001.

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 prevedono i c.d. "reati-presupposto".

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono la possibilità per l'ente di non incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato, sia nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto posto in posizione apicale, ex art. 5, comma 1, lettera a), sia nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, ex art. 5, comma 1, lettera b).

Pertanto, le possibilità dalle quali può derivare la suddetta esenzione di responsabilità per l'ente sono le seguenti:

1) secondo il disposto dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, se il reato è posto in essere da un soggetto collocato in posizione apicale, l'ente non è responsabile se prova che:

a) prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.

2) secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, nell'ipotesi di condotta posta in essere da soggetto sottoposto all'altrui vigilanza, l'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa, anche nel caso di inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, se ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, al secondo comma, stabilisce i contenuti necessari del suddetto modello di organizzazione affinché lo stesso abbia efficacia esimente:

"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'Ente, ma su quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Sez. Un., n. 38343 del 24/4/2014, P.G., R.C., *Espenhahn e altri*, Rv.

26111201) e che comunque l'Ente può sottrarsi alla propria responsabilità provando di essersi dato adeguati modelli organizzativi e gestionali, idonei a prevenire gli illeciti della specie di quello verificatosi e dimostrando la **fraudolenta elusione** dei modelli stessi da parte degli autori materiali del c.d. "illecito presupposto".

Solo l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli in discorso, la cui concreta determinazione è rimessa in tutto e per tutto all'Ente, se realizzati prima della commissione dell'illecito amministrativo o del reato, valgono a escludere la "colpa d'impresa" ovvero la "colposa disfunzione organizzativa" che sono la fonte della responsabilità dell'Ente.

La soglia di efficienza che viene richiesta nella predisposizione del Modello organizzativo si raggiunge quando il sistema di prevenzione delle fattispecie illecite da esso approntato non può essere aggirato se non fraudolentemente: l'Ente, infatti, non risponde penalmente se prova che gli illeciti sono stati commessi eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo 231 adottato.

1. Ripartizione dei reati "presupposto" in ragione delle classi di rischio individuate sulla base del Codice di comportamento A.I.O.P.

La Società, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati "presupposto", ha tenuto conto, in una prima fase, della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio contenuta nel Codice di comportamento dell'A.I.O.P..

La classificazione in reati comuni, peculiari e atipici, è stata parametrata, in quella sede, alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno di una struttura sanitaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali dell'ente "Casa di cura" accreditata col SSN.

2. Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a rischio-reato devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.

Ogni documento afferente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari.

Nell'ambito dell'attività della Società, la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge e alla normativa di settore.

È vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della società. Nei rapporti con i rappresentanti dell'Assessorato regionale alla salute, della ASP, ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche dell'Unione europea, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Società di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Il personale deputato a entrare in contatto con gli assistiti e il pubblico deve indossare apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto all'interno della struttura.

Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, adotta – come si è visto sopra – un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI

3. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.lgs. n. 231/2001 - *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.lgs. n. 231/2001 – *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.*

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Esempio:

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, numero 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea).

Esempio:

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la Società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Esempio:

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e

illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 25 d.lgs. n. 231/2001, introducendo la nuova fattispecie del traffico di influenze illecite tra i reati "presupposto" per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 346-bis c.p. prevede che "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. (...)".

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 (c.d. **reati contro la Pubblica Amministrazione**), ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente individuate, qualora risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività interessate devono rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Si precisa che è assolutamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001);
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che

possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere a organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nel Sistema Qualità.

Attività e Aree aziendali a rischio

- A) Fatturazione
- B) Erogazione di *benefits* o altri incentivi
- C) Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento
- D) Accettazione e dimissione pazienti
- E) Redazione delle cartelle cliniche
- F) Accesso alla rete informatica aziendale
- G) Gestione ordini, pagamenti, rapporti con i fornitori
- H) Rapporti con la Asp, la Regione e con altri Enti pubblici
- I) Assunzione di personale e conferimento incarichi di consulenza

Ruoli aziendali coinvolti

Le Aree di responsabilità sono rilevabili dall'Organigramma per le attività rilevanti all'interno e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure, per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Fatturazione

Ruoli aziendali coinvolti:

Vice-Direttore Sanitario - Titolare Ufficio DRG

Direttore Finanziario

CED:

Fatturazione Ricoveri SSN (Presidio Via del Bosco, CT) -> Ufficio DRG

Responsabile CED

Direttore Amministrativo:

Fatturazione prestazioni ambulatoriali SSN (Presidio Via del Bosco, CT) -> CED - Ufficio Ragioneria

Direttore Sanitario di Presidio

Direttore Finanziario:

Fatturazione Ricoveri SSN (Presidio Di Stefano Velona, CT) -> Ufficio Ragioneria di Presidio

Direttore Sanitario di Presidio

Direttore Amministrativo:

Fatturazione Ricoveri SSN (Presidio Centro Cuore - Pedara) -> CED di Presidio – Ufficio DRG di Presidio

Direttore Amministrativo:

Fatturazione Ricoveri Solventi (Presidio Via del Bosco, CT) -> Ufficio Ricoveri / Ufficio Coordinamento / Ufficio Assicurazioni

Ufficio Amministrativo di Presidio

Direttore Amministrativo:

Fatturazione prestazioni ambulatoriali Solventi (Presidio Di Stefano Velona, CT) -> Ufficio Ricoveri / Ufficio Coordinamento / Ufficio Assicurazioni

Ufficio Amministrativo di Presidio

Direttore Amministrativo:

Fatturazione prestazioni ambulatoriali Solventi (Presidio Centro Cuore, Pedara) -> Ufficio Ambulatori

Ufficio Coordinamento

Direttore Amministrativo - Resp. Ufficio Assicurazioni:

Fatturazione prestazioni ambulatoriali Solventi (Presidio Via del Bosco, CT) -> Segreteria di accettazione di Presidio

Responsabile CED

Redazione e invio alla ASP e alla SOGEI dei c.d. Flussi M (Attività ambulatoriale convenzionata), c.d. Flusso A (Attività di ricovero dei Presidi);
c.d. Flusso T (Somministrazione antiblastici in regime diurno), da inviare alla ASP.

Precauzioni e direttive operative:

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

B. Erogazione di *benefits* o altri incentivi

Ruoli aziendali coinvolti:

Consiglio di Amministrazione

Precauzioni e direttive operative:

Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P. non è consentito al Consiglio di Amministrazione e comunque agli organi di direzione della Società, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Organismo di Vigilanza, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contenga *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

C. Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

Ruoli aziendali coinvolti:

Consiglio di Amministrazione (organo deliberante)

Direzione Generale – Direttore Finanziario – Direzione Amministrativa (organi istruttori e di gestione)

Precauzioni e direttive operative:

In materia di finanziamenti pubblici della Società, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante, sentito il Direttore Generale e il Direttore Finanziario. La pratica è istruita dal Direttore Finanziario, che consulta il Direttore Amministrativo (il quale fornisce la situazione economico-tributaria al momento della richiesta di finanziamento, la situazione tributaria, i debiti verso i fornitori, ecc.) e l'Ufficio di Tesoreria.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

D. Accettazione e dimissione pazienti – Accettazione pazienti per prestazioni ambulatoriali

Ruoli aziendali coinvolti:

Responsabili delle équipes chirurgiche

Direttore Sanitario di Presidio

Segreterie: ricoveri e ambulatori

Precauzioni e direttive operative:

La gestione delle "Liste di attesa" dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di trasparenza, uguaglianza, imparzialità e rispetto dell'ordine prestabilito nei rispettivi ambiti specialistici.

Per le prestazioni di ricovero, la priorità è determinata a giudizio dello specialista in relazione alle condizioni di salute del paziente.

Le prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, possono essere prenotate attraverso:

- Accesso diretto presso gli Uffici ubicati nei Presidi Morgagni;
- *Call Center* telefonico;
- mediante richiesta *On-line* (il cui modello è reperibile nel sito della Società, www.morgagni.it).

La Società si impegna a distribuire uniformemente nei 12 mesi le prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, oggetto di contrattazione con la ASP.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto 231 di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la Società, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne.

E. Redazione delle cartelle cliniche

Ruoli aziendali coinvolti:

- Direttore Sanitario di Presidio
- Responsabile del Raggruppamento (Area Medica / Area Chirurgica)
- Medico che sottoscrive la scheda di dimissione del paziente

Precauzioni e direttive operative:

I soggetti che all'interno della Società sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti (c.d. SDO). A tal fine, può avvalersi dell'ausilio di un medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato.

Le modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche è disciplinata in Procedura Operativa 67 "*Regolamento sulle modalità di tenuta, conservazione e rilascio di: Cartelle Cliniche - Referti Clinici - Altra documentazione sanitaria*" del Manuale Qualità. Per quanto attiene alle c.d. SDO, va richiamata la Procedura Operativa 02.

La Società garantisce l'applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (*General Data Protection Regulation, GDPR*), Regolamento(UE) n. 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali e di *privacy*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.

La Società ha nominato un DPO, Responsabile della protezione dei dati, in una figura professionale esperta nella materia, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali, e dunque la loro protezione all'interno dei Presidi Morgagni, affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente.

F. Accesso alla rete informatica aziendale

Ruoli aziendali coinvolti:

Responsabile CED di Presidio

Precauzioni e direttive operative:

A ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una User ID e una Password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo

che all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la User ID o la Password di un altro operatore.

Il GTPR aziendale determina la disciplina in merito alla configurazione della Password e la tempistica relativa alla costante modifica di questa a cura del singolo assegnatario.

G. Gestione ordini, pagamenti, rapporti con i fornitori

Ruoli aziendali coinvolti:

- Farmacia di Presidio
(segnala la necessità dell'acquisto dei *Devices* al Direttore Amministrativo)
- Responsabile Ufficio Tecnico di Presidio (segnala la necessità dell'acquisto di apparecchiature, attrezzature e servizi di manutenzione al Direttore Finanziario)
- Direttore Amministrativo (seleziona il fornitore, negozia la fornitura, ove occorre sente il Direttore Finanziario)
- Magazzino (accetta la merce e carica la bolla nel sistema informatico)
- Direttore Generale - Direttori Sanitari di Presidio (in merito alle sponsorizzazioni del personale da parte di Enti privati)

Precauzioni e direttive operative:

L'attività sanitaria, sia essa di natura generale, sia di alta specialità, come quella del Centro Cuore, prevede, solitamente con cadenza annuale, un'importante attività contrattualistica con i vari fornitori di riferimento (materiali e presidi più importanti per l'attività).

A tali operazioni è dedicata la Procedura Operativa 55 "Processo autorizzativo ordini" del Manuale della Qualità.

A ciò si aggiunge la necessità di un continuo rapporto con i diversi fornitori per la ricerca del miglior presidio/materiale, al miglior prezzo e le migliori condizioni finanziarie, per tutte le necessarie forniture legate alla attività operativa quotidiana.

L'obiettivo di una migliore efficienza e, quindi, di minori costi, nell'attività di approvvigionamento, passa necessariamente per l'unificazione dei rapporti con i principali fornitori dei Presidi Morgagni.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello 231, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

È vietato al personale della Società e ai professionisti esterni di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti del SSN, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dal Consiglio di Amministrazione o di oggetti promozionali di tenue valore.

Sponsorizzazioni da Enti Privati

Al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e assicurare la conformità delle procedure aziendali alla normativa anti-corruzione, con nota del Direttore Generale n. 170 del 22.2.2019 è stata disciplinata la procedura aziendale relativa agli inviti di Enti privati che intendano sponsorizzare la partecipazione a Corsi, Convegni, Congressi e Seminari. A tale

stregua, le proposte delle Ditte, disposte a favorire la partecipazione ai suddetti eventi, potranno essere prese in considerazione esclusivamente laddove vengano indirizzate al Direttore Generale e indichino unicamente il tipo di qualifica professionale e gli altri eventuali requisiti richiesti per la conseguente individuazione. Qualora si rilevi una designazione nominativa, le proposte medesime non potranno essere accolte. I Direttori Sanitari di Presidio dovranno designare i partecipanti, assicurando la rotazione del personale coinvolto. Questi ultimi dovranno compilare, su modulo fornito dalla Direzione Generale, un'apposita dichiarazione che nell'esercizio delle proprie funzioni non sarà in alcun modo portatore di interessi commerciali propri o di terzi; che gli eventuali rapporti avuti negli ultimi due anni con soggetti portatori di interessi commerciali propri o di terzi non sono tali da permettere a tali soggetti di influenzare le funzioni attuali e trarne vantaggio; che non ha partecipato a più di tre iniziative annue per l'azienda sponsorizzatrice.

H. Rapporti con la Asp, la Regione e con altri Enti pubblici

Ruoli aziendali coinvolti:

Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Direttore Generale – Vice-Direttore Generale/ Direttore Finanziario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario di Presidio

Responsabile Affari Generali

Precauzioni e direttive operative:

L'amministratore a ciò formalmente delegato tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asp, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Società venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso, il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto 231 offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dell'Unione europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

I. Assunzione di personale e conferimento incarichi di consulenza

Ruoli aziendali coinvolti:

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Precauzioni e direttive operative:

È vietata alla Società l'assunzione dei soggetti di cui alla lettera B), ovvero di *ex* impiegati della pubblica amministrazione, anche dell'Unione europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Affari Generali è tenuto a mantenere costantemente informato l'Organismo di Vigilanza su:

- provvedimenti della P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, rinnovi di accreditamento;
- provvedimenti della P.A. concernenti il regime delle prestazioni da erogare e le relative tariffe;
- sopravvenuta normativa in tema di tutela dei diritti fondamentali (riservatezza, trasparenza, anticorruzione, diritto alle cure, ecc.);
- le sponsorizzazioni del personale richieste e autorizzate dalla Direzione Generale secondo le vigenti procedure aziendali.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza:

- inviterà il Direttore sanitario a esaminare, almeno due volte all'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, al fine di verificare la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera.

A tal fine, l'Organismo si avvale della collaborazione del Medico Specialista della Branca oggetto di controllo e redige un verbale che certifichi quante e quali cartelle sono state analizzate e le risultanze della predetta analisi. Il verbale deve essere inviato alla Direzione Generale, tramite il Responsabile Affari Generali.

L'Organismo di Vigilanza cura che sia effettuata periodicamente una verifica a campione sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica in corso di rilascio da parte del Direttore Sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali.

5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001 - Reati informatici e trattamento illecito di dati

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 24-bis del D.lgs. n. 231 del 2001.

Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D.lgs. n. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo".

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a

sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell’art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all’accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart-card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

La norma, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un’azienda autorizzato a un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all’interno dell’azienda oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart-card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto “fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni”, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta a un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta a un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'Ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, “fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando “il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra un'altra circostanza aggravante.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001 (c.d. **delitti informatici**), ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente individuate, qualora risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

L'analisi dei processi aziendali sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001, trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

Pertanto, è possibile seguire un comune denominatore per la descrizione dei suddetti processi, in quanto per ognuno si rilevano:

- attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security).

Attività e Aree aziendali a rischio

A) Gestione *database*

B) Rilascio certificati e notificazioni

Ruoli aziendali coinvolti

Le Aree di responsabilità sono rilevabili dall'Organigramma per le attività rilevanti all'interno e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure, per le attività rilevanti all'esterno.

È fatto obbligo ai ruoli interessati di applicare e osservare il Documento GDPR, approvato dalla Società.

Nello specifico e più in particolare.

A. Gestione database

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

CED di Presidio (il CED del Presidio di Via del Bosco sovrintende anche al DB del

Presidio Di Stefano Velona)

A.2. Precauzioni e direttive operative:

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

La Società verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database*, ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la Società gli trasmette la relativa documentazione.

La Società custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

La Società, nella figura dei suoi Responsabili per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, la pratica impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente la rettifica, in base alle vigenti disposizioni di legge, che dovrà avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione la Società consentirà che un Terminalista abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

È previsto un registro Asset che avrà una doppia funzione: la prima, di mappare i dispositivi elettronici collegati all'utilizzatore (pc, server, tablet ecc.); la seconda, di individuare le figure di responsabili, sub-responsabili e incaricati del trattamento collegando quest'ultimi a un registro del trattamento.

È stabilita una gerarchia per tutti gli operatori, a qualsiasi livello di autorità, distinguendoli in responsabili, sub-responsabili e autorizzati al trattamento.

La Società ha provveduto a una specifica formazione, in materia di *privacy*, del personale della struttura in merito al corretto uso dei pc per la gestione del trattamento dei dati, informandolo anche sui rischi dell'uso improprio dei dispositivi informatici, come da documento *Policy IT* e in ottemperanza del *Remediation Plan*. Inoltre, a tutti i dipendenti sono stati consegnati: codici di condotta, informativa *privacy* e lettere di designazione come incaricati al trattamento o responsabili del trattamento stesso.

B) Rilascio certificati e notificazioni

Come indicato nella lettera A, la Società verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di

alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della Società, certificando al Responsabile Affari Generali la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Affari Generali – conformemente all'approvato GDPR – è tenuto a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza sulla corretta gestione dei sistemi informatici e, senza ritardo, a comunicare le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei "delitti informatici", diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in questione sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del decreto; con riferimento a tale punto, l'Organismo condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a rintracciare, analizzare e valutare il rischio di distruzione, perdita, modifica e divulgazione o accesso non autorizzato, accidentale o illegale e, dunque, il rischio di lesione dei diritti dell'interessato al trattamento;
- consultarsi con il Responsabile della sicurezza informatica e/o del Servizio sistemi informativi (CED) e invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tali fini, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-bis D.lgs. n. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 231 del 2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato contemplata dall'art. 455 c.p. è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Nel caso di una azienda, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo, essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di

un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D.lgs. n. 125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, incorre nel reato chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-bis del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischio, la Società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza e affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o

ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Al riguardo, tuttavia, si prevede:

- l'espreso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;

- i seguenti obblighi:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;

- puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;

- immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente modello;

- prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente sezione sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;

- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;

- esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "verbali di ritiro" delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1 marzo 2002.

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- la conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

In relazione alle descritte fattispecie criminose - astrattamente ipotizzabili - si ritengono eventualmente coinvolti gli organi e le funzioni aziendali operanti nelle aree della Direzione amministrativa e del Servizio accettazione.

Nello specifico e più in particolare.

A. Ufficio Tesoreria

A.1.) Ruoli aziendali coinvolti:

- Direttore Amministrativo
- Responsabile Ufficio Contabilità
- Segreteria di Accettazione

A.2.) Precauzioni e direttive operative:

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo stesso effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui sopra, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-ter - Reati societari - e dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 (l. n. 157 del 2019) - Reati tributari

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231 del 2001.

False comunicazioni sociali (Artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c., modificato dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Tale condotta consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l’amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, incorrono nel reato.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel paragrafo precedente.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La condotta si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231 del 2001.

A partire dal 25 dicembre 2019, la legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, è entrata in vigore convertendo il d.l. n. 124/157 del 26 ottobre 2019. Essa interviene, pertanto, sulla disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001, ampliando il novero dei reati-presupposto introducendo l'art. 25-*quinquiesdecies*, che concerne i c.d. **reati tributari**. Inizialmente l'articolo in questione doveva riguardare solo la fattispecie "Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000", mentre il nuovo provvedimento include tutti i delitti fiscali, ossia:

– La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00 €);

- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- L'occultamento o distruzione di documenti contabili;
- La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle pericolosissime sanzioni interdittive che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-ter (c.d. **reati societari**) e 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 (c.d. **reati tributari**), ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, le conseguenti precauzioni e direttive operative derivanti dall'applicazione delle buone prassi aziendali e dei principi contabili nazionali e coincidenti con le prescrizioni del Sistema Gestione Qualità adottato dalla Società.

Vengono, inoltre, indicati gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza nelle varie fasi che compongono i processi di tenuta della contabilità e conseguente redazione ed approvazione del Bilancio di esercizio e di ogni altra situazione economico patrimoniale infra-annuale.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Per quanto riguarda il rischio di commissione dei reati tributari, alla data di approvazione del presente Modello è stata effettuata una preliminare analisi di applicabilità dei suddetti reati e di conseguenza richiamati i più plausibili presidi di controllo già presenti all'interno del Modello

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi (ivi inclusi prescrizioni e Principi Contabili in essi richiamati), delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Le condotte vietate si possono inserire nell'attività di formazione, di approvazione e di controllo del **bilancio di esercizio**, nonché delle eventuali **situazioni economico patrimoniali (bilanci infra annuali)**, eventualmente richiesti dal sistema bancario per l'istruttoria di pratiche di finanziamento in senso lato, o nell'ambito della predisposizione di **operazioni societarie di natura straordinaria**.

Le diverse fasi di questo processo sono:

- il Direttore Amministrativo, supportato dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e con l'assistenza del Consulente esterno per quanto riguarda gli stanziamenti fiscali, predispone la bozza del bilancio da sottoporre al C.d.A. nei tempi e contenuti disposti dagli artt. 2423 e ss. C.C.;
- approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e convocazione dell'Assemblea dei soci per gli adempimenti consequenziali.

Gli obblighi comportamentali del presente procedimento impongono che:

- i fatti aziendali siano registrati sul Libro Giornale (mediante ausilio di apposito *software* di contabilità adeguato alle dimensioni e complessità dell'azienda e certificato), consentendo una verifica *ex post* del processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione;
- ogni operazione sia documentata, ovvero i relativi documenti cartacei (contratti, ordini, disposizioni di bonifico, e ogni altro documento con il quale sia autorizzata, e quindi sottoscritta da chi ne ha i relativi poteri, l'esecuzione di ogni operazione aziendale suscettibile di registrazione contabile), siano conservati, con apposizione di protocollo progressivo e data presso gli uffici amministrativi della società, secondo quanto disposto normativamente in materia di conservazione di documentazione contabile, fiscale e societaria in genere. Questo al fine di consentire, sia gli obbligatori controlli ed accessi da parte dell'Organo di Controllo (interrogazione delle Schede Contabili, conta di cassa, riconciliazioni bancarie con confronto e quadratura degli EC bancari e delle relative schede contabili, ecc.), sia *ex post*, anche a semplice richiesta, dallo stesso Organismo di Vigilanza, e dal Consiglio di Amministrazione;
- le scritture contabili siano tenute secondo i principi contabili e le ulteriori prescrizioni stabilite dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, ai fini di una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- i dipendenti, collaboratori e consulenti diano immediata comunicazione di dati e informazioni ai fini della redazione delle scritture contabili;
- tutti documenti contabili societari, ad ogni livello, Bilancio di esercizio, situazioni infra-annuali economico patrimoniali, e tutte le relative comunicazioni sociali in accompagnamento agli stessi, devono essere redatti con chiarezza in modo da rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società (art. 2423 e ss. C.C.).

Attività e Aree aziendali a rischio

- A) Tenuta della contabilità e redazione dei documenti contabili societari
- B) Disposizione del patrimonio sociale
- C) Deliberazioni assembleari

A. Redazione dei documenti contabili

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Direttore Amministrativo

A.2. Precauzioni e direttive operative

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema.

I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata (Attestazioni di Bilancio). Le stesse devono essere inviate all'Organo di Controllo per la predisposizione della Relazione al Bilancio di Esercizio.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà in corso di esercizio informare l'Organismo sui risultati delle verifiche effettuate.

L'Organismo può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

B) Disposizione del patrimonio sociale

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non espressamente deliberata dall'Organo Amministrativo (C.d.A.), se non espressamente previsto dalle norme societarie, anche con delibera dell'Assemblea dei Soci, anche in forma straordinaria e, comunque, sempre previa e puntuale verifica in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria e della consistenza dello stato patrimoniale e sempre con l'acquisizione preventiva del parere dell'Organo di Controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

C) Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, all'Organo di Controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che

regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso ai dati aziendali e ad ogni documento concernente il procedimento di approvazione del bilancio. L'Amministratore Delegato informa l'Organismo in ordine al procedimento di bilancio e in ordine a qualsiasi altra deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci.

Lo stesso Organismo di Vigilanza può richiedere direttamente all'Organo di Controllo, anche senza nessuna preventiva autorizzazione, dati e chiarimenti in merito all'andamento dei controlli legali e contabili, oggetto del proprio incarico, nonché sulla predisposizione del Bilancio di Esercizio.

8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quater D.lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-quater del D.lgs. n. 231 del 2001.

Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p..

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater I c.p.)

La disposizione prevede che chiunque, fuori dai casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato al Capo 1 (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) e Capo 2 (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (Artt. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 del codice penale, ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p..

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 Legge 342 del 10 maggio 1976)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (art. 3 Legge 422 del 28 dicembre 1989)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Pentimento operoso (art. 5 D.lgs. n. 625/1979)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo.

Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;

- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito alla meramente astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-*quater* del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle *black list*;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un paese inserito nelle liste dei paesi non cooperativi (*ncct*).

Inoltre, i destinatari hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati e informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quater* del decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- segnalare, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente sezione sia stato commesso o possa essere commesso.

Attività e Aree aziendali a rischio

- A) Assunzione del personale
- B) Accettazione pazienti
- C) Rendicontazione spese e gestione fondi

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

A. Assunzione del personale

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato

A.2. Precauzioni e direttive operative:

Con riferimento all'assunzione del personale, la Società si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art. 25-*quater* del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nell'azienda alcun ruolo.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

B. Accettazione pazienti

La Direzione Sanitaria richiede al personale preposto particolare attenzione nello svolgimento del servizio di accettazione e nella tenuta della documentazione destinata alla polizia.

C. Rendicontazione spese e gestione fondi

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo stesso effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto, sono i seguenti:

- monitoraggio del rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;

- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi, quali associazioni no-profit, onlus, etc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-quater1 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Incorre nel reato chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore è prevista rispettivamente la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'art. 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-quater1 del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Attività e Aree aziendali a rischio

A) Accettazione pazienti

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

A. Accettazione pazienti

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Direttore Sanitario di Presidio

- Responsabile del Raggruppamento di chirurgia

A.2. Precauzioni e direttive operative:

È severamente vietato adibire la struttura della Società, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.

In tali ipotesi, il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile del raggruppamento di U.F. di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e la prestazione richiesta.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Sezione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Incorre nel reato chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Incorre nel reato chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Incorre nel reato chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

È punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È punito, altresì, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Incorre nel reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater I c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Incorre in questo reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Incorre nel reato chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.; ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.)

Incorre nel reato chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Incorre nel reato chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Secondo la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di detto reato si configurano quando:

- si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi azionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Incorre nel reato chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,

600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adescare un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies d.lgs. n. 231/2001)

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'ultimo comma, la disposizione prevede, come ipotesi aggravata, che, se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Attività e Aree aziendali a rischio

- A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale
- B) Rapporti con il personale e i pazienti

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione

A.2. Precauzioni e direttive operative:

È fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

B) Rapporti con il personale e i pazienti

B.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria di Presidio

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della Società è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti del personale e dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria di Presidio.

Il Direttore Sanitario verifica, altresì, che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo, i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo stesso effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione e amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001 – Abusi di mercato – Illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187-quinquies t.u.f.

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-sexies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Si tratta di “Abuso di informazioni privilegiate” (Art. 184, D.lgs. 24.02.1998, n. 58) e di “Manipolazione del mercato” (Art. 185, D.lgs. 24.02.1998, n. 58).

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

La Società reputa non pertinenti alla propria forma giuridica le condotte suddette.

12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico (vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva), sia in senso dinamico (da intendersi come obbligo di formare e informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo).

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 c.c.).

L'Ente risponde, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (Art. 590, comma 3, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “Chiunque cagiona per colpa una lesione personale”.

La colpa, richiesta dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde, a tale titolo, sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il reato, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata, invece, gravissima, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Datore di lavoro

Il Datore di Lavoro è il Consiglio di Amministrazione della Società; quest'ultimo, dunque, riveste la qualificazione di "datore di lavoro" ex art. 2, comma 1, lettera b) e art. 17 D.lgs. n. 81/2008, giusta Deliberazione del Consiglio stesso del 12.1.2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge, ha provveduto a:

- effettuare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- elaborare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Documento Generale della Sicurezza, aggiornato ogni qualvolta ne sorga la necessità;
- nominare:
 - l'Esperto qualificato (nominato con atto del 4.1.2011);
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nominato con atto del 4.4.2011);
 - Delegato del Datore di Lavoro per gli adempimenti relativi (Deliberazione del C.d.A. del 12.1.2015);
 - il Medico Competente, responsabile della sorveglianza sanitaria (nominato con atto del 9.1.2015);
 - il Medico Autorizzato (nominato con atto del 14.11.2007);
 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletti dal personale dipendente;
 - Addetti Antincendio ed Evacuazione e Addetti Primo Soccorso (nomina del);
 - Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione (nomina del);
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e inoltre nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, deve comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Il Datore di Lavoro, in conformità ai requisiti previsti dalla legge, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs. n. 81/2008.

L'RSPP, in ottemperanza a quanto richiesto alla sua funzione, ha implementato, d'accordo con il datore di lavoro e il medico competente e previa consultazione del RLS, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in base al primo comma dell'art. 33, ha provveduto a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- elaborare il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza nel caso di servizi appaltati a imprese esterne;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori, riguardanti i rischi presenti in azienda e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto, inoltre, un Piano di controlli e verifiche (audit) allo scopo di accertare la conformità legislativa e l'applicazione delle procedure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I risultati dell'audit sono condivisi all'interno dal Datore di Lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mantiene evidenza di tutte le attività poste in essere, al fine di consentire controlli da parte del Datore di Lavoro o dell'Organismo di Vigilanza.

Attività e Aree aziendali a rischio

A) Organizzazione della Sicurezza del Lavoro

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Organizzazione della Sicurezza del Lavoro

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Datore di Lavoro (Consiglio di Amministrazione)
- Delegato del Datore di Lavoro
- Responsabile della Sicurezza

A.2. Precauzioni e direttive operative:

Nello svolgimento della propria attività, la Società deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Società.

Il Datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il Datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il Datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine, è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che esponano a un rischio grave e specifico quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono, altresì, essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Il Datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta.

La documentazione deve essere inviata annualmente all'Organismo di Vigilanza.

Il Medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41, comma 2, si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il Medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'Organismo di Vigilanza affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il Medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.lgs. n. 81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal Datore di lavoro, sentito il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Affari Generali, sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cadenza semestrale, informerà l'Organismo di Vigilanza quanto a:

- aggiornamento del DVR;
- le eventuali non conformità rilevate dalle attività di verifiche e ispezioni;
- le eventuali scadenze e i risultati delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

Fermo restando quanto previsto relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo stesso effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Sezione e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce, altresì, a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

13. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la legge n. 197/1991.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede, in sostanza, i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del medesimo, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio) all'uif, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla

clientela, ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Al fine di escludere il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa in materia vigente, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- identificare la clientela; in particolare, è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:

- instaurazione di un rapporto continuativo;

- esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 20.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

- quando vi è sospetto di riciclaggio;

- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;

- valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio;

- segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività, onde consentire all'Uif l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 6, comma 6, lett. c), del Decreto Antiriciclaggio;

- valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Sezione.

La Società si dota di procedure interne al fine di assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti in materia di riciclaggio.

Attività e Aree aziendali a rischio

A) Attività di tesoreria

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

A. Attività di Tesoreria

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Direttore Finanziario
- Direttore Amministrativo
- Responsabile Ufficio Contabilità

A.2. Precauzioni e direttive operative:

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La Società deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

Si fa obbligo di procedere a un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e a una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Affari Generali, sentito il Direttore Amministrativo, con periodicità semestrale, informerà l'Organismo di Vigilanza sulle operazioni di acquisto avvenute in deroga alle fasi procedurali del Modello.

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*octies*, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio, di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla Uif le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, di cui ha notizia.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006 (c.d. reati transnazionali).

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate a tale titolo.

Nella lista dei reati "presupposto" sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della "transnazionalità", come definito dall'art. 3, aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati: gli artt. 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale; l'art. 291-*quater* del DPR 23.1.1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

L'art. 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale".

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) della legge n. 146 del 2006:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per quanto concerne i comportamenti astrattamente rilevanti per una struttura sanitaria, per così dire a rischio specifico possono essere considerate le figure di reato qui di seguito riportate.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando chiunque, in violazione delle disposizioni del menzionato Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto a un soggetto a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato.

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso art. 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati c.d. **transnazionali**, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito

elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Il Codice Etico e i Principi di comportamento impongono, in questi ambiti, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari;
- assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- prevedere procedure particolari in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale.

Attività e Aree aziendali a rischio

A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

B) Gestione sostanze stupefacenti

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Sanitario
- Farmacista di Presidio

A.2. Precauzioni e direttive operative:

La Società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.

Il personale addetto alle procedure di assunzione, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere al Consiglio d'Amministrazione una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

B) Gestione sostanze stupefacenti

È fatto obbligo alla Società di limitare il più possibile, nel rispetto delle esigenze organizzative, il numero dei soggetti autorizzati all'accesso all'armadio degli stupefacenti.

Il registro di carico e scarico degli stupefacenti è tenuto dal Direttore Sanitario ed è sottoposto a periodici controlli anche ad opera dei Farmacisti interni.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 (l. n. 99 del 2009, art. 15) – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate a tale titolo.

Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171, legge n. 633/1941, comma 1, lett a-bis)

È punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (Art. 171, legge n. 633/1941, comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Art. 171-bis, legge n. 633/1941, comma 1)

Incorre nel reato chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis, l. n. 633/1941, comma 2)

Incorre nel reato chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc., (Art. 171-ter, legge n. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque, a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (Art. 171-septies, legge n. 633/1941)

La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (Art. 171-octies, legge n. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente titolo, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Attività e Aree aziendali a rischio

- Gestione del sistema informativo

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Gestione del sistema informativo

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Delegato
- Direttore Finanziario
- Responsabile CED

A.2. Precauzioni e direttive operative:

L'Amministratore Delegato della Società dispone e controlla che l'utilizzazione da parte del proprio personale di *software* di proprietà di terzi sia autorizzata con il rilascio delle previste licenze e avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela del diritto di autore.

L'acquisizione da parte della Società di un *software*, a richiesta del personale interno, giusta autorizzazione della Direzione finanziaria, deve avvenire ad opera del CED, il quale provvederà a installare soltanto *software* originali, muniti di regolare licenza dalla casa produttrice.

Il Responsabile CED verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche valutazioni, l'impossibilità pratica da parte degli operatori di apportare modifiche alle procedure informatiche utilizzate, senza espressa autorizzazione della *software house* che le ha rilasciate.

È, in ogni caso, vietato al personale della Società e a chiunque altro abbia con la stessa rapporti di collaborazione interna ed esterna porre in essere qualunque atto che abbia come conseguenza la violazione del diritto di autore e/o dei diritti connessi.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-decies del D.lgs. n. 231/2001 (l. n. 116 del 2009) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-decies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito a tale titolo chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25-decies del D.lgs. n. 231/2001, ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, le conseguenti precauzioni e direttive operative coincidenti con le prescrizioni del Sistema Gestione Qualità, adottato dalla Società, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Attività e Aree aziendali a rischio

- Affari Generali

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Affari legali

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Amministratore Delegato
- Responsabile Affari Generali

A.2. Precauzioni e direttive operative:

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria le funzioni, ove delegate, devono improntare la condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

È considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del presente Modello, l'induzione di qualsiasi soggetto appartenente alla Società, con violenza, minaccia, con

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano in nome e per conto della Società è tenuto a informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al quale compete l'attuazione di misure per evitare che il reato si compia o si ripeta.

17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 (l. n. 94 del 2009) - *Delitti di criminalità organizzata*

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 24-ter del D.lgs. n. 231 del 2001.

Il nuovo art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa della Società in relazione a due distinti gruppi di reati-presupposto, per la persona giuridica che sia riconosciuta responsabile di uno dei seguenti reati:

- art. 416, comma 6, c.p.: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e allo sfruttamento o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- art. 416-bis c.p.: associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché delitti commessi "avvalendosi" delle condizioni previste dal medesimo articolo ovvero "al fine agevolare" le attività di tali associazioni;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti): associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 416 c.p.: associazione per delinquere (ad eccezione di quella, prevista al comma 6, finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi, già annoverata nel primo gruppo di reati).

La Società, tramite i suoi organi rappresentativi all'esterno, s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto con la P.A. o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali; si impegna, dunque, a contrastare, nell'ambito della propria attività gestionale, i casi di criminalità organizzata, denunciando all'autorità competente qualsiasi elemento che possa contribuire ad arginare e contrastare efficacemente il fenomeno in ogni sua eventuale forma manifestatosi.

18. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 (l. n. 94 del 2009) - Reati ambientali

Ambiti delle condotte penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231 del 2001.

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

Questo reato (introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 22 maggio 2015) si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Questo reato (introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 22 maggio 2015) si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali. Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Questo reato (introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 22 maggio 2015) si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452-bis e 452-quater è commesso per colpa: manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

Questo reato (introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 22 maggio 2015) si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

L'art. 452-octies c.p. è introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall'art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Non si rileva il rischio di consumazione di tale reato

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero nel suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione.

Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche (Artt. 1, 2, 3-bis e 6 l. n. 150/1992)

Non si rileva il rischio di consumazione di tale reato.

Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (Art. 137 D.lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesima, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto art., è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'art. 137, richiamate dal comma 2 dello stesso art. 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a

condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi *ab origine* del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4.

La previsione di cui al comma 5 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al comma 11 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi artt. 103 e 104. La condotta di cui al comma 13 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (*in primis*, la Convenzione Marpol 73/78).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dall'art. 29-*quattordices*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattordices*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento Euro a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

La previsione di cui al comma 1 dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alla gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La disposizione di cui al comma 6, dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'art. 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Bonifica dei siti (Art. 257 D.lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille Euro a ventiseimila Euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento Euro a cinquantaduemila Euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

L'art. 257 del Codice dell'Ambiente obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'art. 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'art. 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.lgs. n. 152/2006)

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Chi, invece, pur essendo obbligato, non ha aderito al sistema di controllo della tracciabilità

dei rifiuti (SISTRI), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), e ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

Il comma 4, seconda parte, dell'art. 258, Codice dell'Ambiente, punisce penalmente le due seguenti condotte illecite:

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.lgs. n. 152/2006)

È punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) dell'1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

L'art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'art. 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito» penalmente rilevante, individuandolo in “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis)

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

La condotta delineata al comma 1, dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, presenta una struttura articolata ed estremamente complessa.

Per integrare la fattispecie di reato in questione occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, il comma 1 dell'art. 260, Codice

dell'Ambiente, elenca:

- la cessione;
- la ricezione;
- il trasporto;
- l'esportazione;
- l'importazione;
- la gestione di rifiuti.

Quest'ultima attività, cui l'inciso attribuisce particolare rilievo, è definita dall'art. 183, comma 1, lettera n), Codice dell'Ambiente, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". Da tale formulazione, si comprende che la nozione di «gestione» include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dal comma 1 dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, e, dall'altro lato, un'ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti.

Il comma 2 dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso art. 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006)

(Omissis)

6. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. *(omissis)* Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Il comma 6 dell'art. 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il

trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'art. 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'art. 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata - Il reato è punibile a titolo di dolo.

Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Sanzioni per superamento valori limite di emissione (Art. 279 D.lgs. n. 152/2006)
(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 Euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Il comma 2 dell'art. 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione;
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente;
- dai piani e dai programmi citati nell'art. 271, Codice dell'Ambiente;
- dalla normativa di cui all'art. 271 del Codice dell'Ambiente;
- dall'autorità competente;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8 D.lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9 D.lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le fattispecie sanzionate dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 legge n. 549/1993)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (sostanze che riducono lo strato di ozono) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'art. 3 della Legge 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (e il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge 549/1993.

Prescrizioni del Modello 231.

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25-*undcies* del D.lgs. n. 231/2001 (c.d. **reati ambientali**), ha individuato le attività e le aree aziendali a rischio-reato, i ruoli aziendali coinvolti, nonché gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Prescrizioni generali

I soggetti coinvolti nelle aree aziendali e attività più avanti specificate devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettati, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società i rischi maggiori sono quelli legati alla gestione dei rifiuti sanitari e ospedalieri, nonché allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti.

Tale processo consta di tre fasi:

- stoccaggio;
- trasferimento;
- smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Nel processo in analisi le aree a rischio-reato sono le seguenti:

- gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari e pericolosi;
- tenuta dei registri e dei formulari obbligatori;
- gestione degli obblighi di informazione e di tracciabilità dei rifiuti;
- gestione degli impianti;
- selezione dei fornitori di servizi;

- gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta e ottenimento delle autorizzazioni e comunicazioni con le autorità competenti;
- gestione di visite ispettive.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e, in particolare, almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione di questi reati.

Attività e Aree aziendali a rischio

- A) Gestione e manutenzione delle infrastrutture
- B) Gestione dei rifiuti

Ruoli aziendali coinvolti

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle procure per le attività rilevanti all'esterno.

Nello specifico e più in particolare.

A. Gestione e manutenzione delle infrastrutture

A.1. Ruoli aziendali coinvolti:

- Direttore Sanitario di Presidio
- Responsabile Ufficio Tecnico di Presidio

A.2. Precauzioni e direttive operative:

La Società è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani e il loro convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione.

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

B. Gestione dei rifiuti (PO-35 e IST-06-09 per il Presidio di Pedara) – Di Stefano Velona?

La Società si è dotata di una procedura di sistema per la gestione dei rifiuti e di istruzioni operative per l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature.

La procedura per la gestione dei rifiuti ha definito:

- la loro classificazione con riferimento ai codici CER;
- le responsabilità e modalità per la loro raccolta nei luoghi di lavoro;
- il trasporto interno;

- il deposito temporaneo;
- le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.

Tutto il personale coinvolto nelle relative attività ed indicato per qualifica nella lista di distribuzione della procedura è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni in essa contenute, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Affari Generali informerà, con periodicità semestrale, l'Organismo di Vigilanza quanto a:

- eventuali sanzioni o non conformità rilevate dalle verifiche e ispezioni di Asp o altri Enti;
- report su incidenti e azioni correttive adottate;
- report su scadenze, modalità e contenuti delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

Fermo restando quanto previsto relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo stesso effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, sono compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Sezione:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Sezione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tali fini, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPO IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il primo Organismo di Vigilanza, pluripersonale, veniva nominato dall'Assemblea dei Soci in data 20.12.2011 ed era composto da tre componenti effettivi, così individuati: Dr. Giuseppe Monaco, in qualità di Coordinatore e Dr. Marco Celentano e Dr. Luca Quartarone, quali componenti effettivi e da nove componenti supplenti: Dr. Sebastiano Catalano, Dr.ssa Marina Milazzo, Rag. Giovanni Cali, Sig. Giambattista Manganaro, Ing. Mario Bafumi, Ing. Vito Nardi, Ing. Salvatore Venuto, Dr. Giuseppe Contina e Dr. Vito Cavallaro, quali membri supplenti e consulenti su specifica materia.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 13.5.2013 veniva rinnovata la composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle persone del Dott. Marco Celentano, Coordinatore; Avv. Giovanni Giordano, membro effettivo; Prof. Avv. Francesco Siracusano, componente effettivo.

Attualmente l'Organismo di Vigilanza è monocratico ed è rappresentato dall'Avv. Giacomina Taccia, nominata col Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.7.2018.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica tre anni.

La carica di componente dell'organismo di vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono membri del Consiglio di Amministrazione o rivestono la qualità di socio;
- b) hanno relazioni di coniugio, parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444

c.p.p..

All'atto della nomina, ciascun componente dell'Odv rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

I componenti dell'Odv decadono, oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo e comporta il divieto di rinnovare la carica.

3. Obblighi del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società *a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere stanziato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il d.lgs. n. 231/2001 ed il presente Modello assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione ed erogati con la forma del gettone di presenza.

Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo si riunisce almeno due volte l'anno nei mesi di luglio e dicembre, su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso il Consiglio di Amministrazione e trasmettere annualmente ai soci e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.

I membri supplenti sostituiscono temporaneamente, in caso di assenza, i membri effettivi e, per la residua durata del mandato, i membri decaduti.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In base al D.lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, basato sull'utilizzazione di un programma informatico *ad hoc*;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella Società, interpellando individualmente, almeno due volte all'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui al § 6 del presente Capo, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

6. Flussi informativi “verso” e “da” l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine, provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello. In linea con l'art. 6, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv nella persona del suo Coordinatore.

Tutto il personale aziendale o i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'**obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza**, anche tramite la funzione Internal Audit, per segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, attraverso tramite la casella di posta elettronica dedicata.

Casella di posta OdV / Internal Audit: odv@morgagni.it.

Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta. Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società stessa o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
valutazione dei controlli svolti dai NOC dell'ASP di Catania, dal personale di vigilanza della Regione Sicilia e dal personale della Direzione Sanitaria sull'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura;

eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;

eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;

segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;

procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;

valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;

eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;

rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per

motivi urgenti. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale, anche nell'ambito delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione, ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri destinatari del Modello.

C) Whistleblowing

L'applicazione – raggiungibile tramite l'indirizzo Internet della Società Morgagni <http://odv.policlinicomorgagni.it> – è rivolta a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle imprese fornitrici che intendono segnalare illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'applicazione garantisce la tutela assoluta della riservatezza dell'identità personale del segnalante. Infatti, la segnalazione è inviata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, al quale spetta il compito di promuovere tutte le attività e le verifiche rientranti nella sua sfera di competenza. All'esito dell'inoltro della segnalazione, è rilasciato dal sistema un codice utile per i successivi accessi e con il quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Se indispensabile, l'Organismo di Vigilanza, con l'adozione delle necessarie cautele, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione. Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, l'Organismo può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: ufficio interno che si occupa dei procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti.

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che interviene sull'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo l'inserimento di 3 nuovi commi (comma 2-bis, 2-ter e 2-quater). In particolare l'art. 6 dispone:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:

uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) , di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

- al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La Legge sul **Whistleblowing** introduce un sistema di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

7.1. La procedura di Whistleblowing

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/ o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice di Comportamento.

La Società, al fine di garantire l'efficacia del sistema di Whistleblowing, ha adottato una specifica "Procedura organizzativa e norme comportamentali ex D.Lgs. n. 231/2001" nella quale sono definite le modalità di segnalazione da parte dei propri collaboratori, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione degli amministratori, dei membri degli organi sociali nonché di tutti i soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

7.2. Ambito di applicazione per la procedura di whistleblowing

La procedura è volta a regolamentare, incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decida di farne segnalazione. Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001). Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto puntuale e non generico e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

L'applicazione – raggiungibile tramite l'indirizzo Internet della Società Morgagni <http://odv.policlinicomorgagni.it> – è rivolta a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle imprese fornitrici che intendono segnalare illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'applicazione garantisce la tutela assoluta della riservatezza dell'identità personale del segnalante. Infatti, la segnalazione è inviata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, al quale spetta il compito di promuovere tutte le attività e le verifiche rientranti nella sua sfera di competenza. All'esito dell'inoltro della segnalazione, è rilasciato dal sistema un codice utile per i successivi accessi e con il quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Se indispensabile, l'Organismo di Vigilanza, con l'adozione delle necessarie cautele, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione. Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, l'Organismo può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: ufficio interno che si occupa dei procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti.

CAPO V

SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dall'art. 38 comma 2 del C.C.N.L per il personale non medico dipendente e dall'art. art. 9 comma 2 del C.C.N.L. per il personale medico dipendente.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO

3.1 AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, medico e non, nonché i medici non dipendenti a rapporto libero- professionale strutturati in organico.

3.2 LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati "presupposto", nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati "presupposto" e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300.

3.4 LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- d) sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- e) risoluzione del rapporto contrattuale.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dal compenso

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati "presupposto", nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Risoluzione del rapporto contrattuale

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati "presupposto" e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

4.1 LE SANZIONI

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato “presupposto” ai sensi del d.lgs. n. 231, comporta la revoca della delega o della carica di Presidente o Vice Presidente.

Nell’ipotesi in cui l’Amministratore sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato “presupposto” ai sensi del d.lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica di Consigliere di amministrazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell’Odv, dall’Amministratore Delegato.

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali, gli obblighi di segnalazione dell’Odv sono regolati come di seguito:

a) nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avviso senza ritardo al CdA affinché convochi immediatamente l’Assemblea dei soci e comunicazione contestuale al Collegio Sindacale.

b) Nel caso di trasgressioni da parte dell’intero Cda o della sua maggioranza, avviso senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita il Consiglio di Amministrazione a convocare immediatamente l’Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell’art. 2406 c.c.

5. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.